

Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404444 – Email info@cafassoefigli.it

Napoli, li 3 giugno 2005

Circolare informativa n° 13/2005

A tutte le Aziende Assiste

Loro sedi

Il Provvedimento sulla "Competitività"

Le modifiche alla "Biagi"

L'indennità di disoccupazione: i nuovi valori ed i nuovi requisiti.

Nuovi incentivi per l'incremento occupazionale.

L'hanno chiamato "provvedimento sulla competitività". Nella realtà, si tratta di un provvedimento che, rivedendo alcuni principi già presenti nella "Riforma Biagi", li riformula eliminando qualche vincolo che, in taluni casi, rendeva poco flessibili ed attuabili una serie di istituti di nuova connotazione.

Parliamo naturalmente del mondo del lavoro e quindi dello sviluppo occupazionale in genere.

Il provvedimento spazia anche in altri ambiti: in questo nostro sintetico resoconto cercheremo di soffermarci unicamente nell'ambito che più da vicino ci interessa e che, di certo, tocca l'interesse delle aziende.

Vediamo, qui di seguito, le varie modifiche o innovazioni intervenute con il Provvedimento in parola (**Legge 80/2005**):

Contratti di inserimento

L'assunzione delle donne di qualsiasi età, residenti in territori con squilibri occupazionali, non potrà dar luogo ad inquadramenti inferiori rispetto a quelli spettanti ai lavoratori con mansioni e funzioni richiedenti qualifiche corrispondenti a quelle cui è finalizzato il contratto di inserimento.

Rimane comunque salva la possibilità di una diversa pattuizione eventualmente prevista dai contratti sottoscritti dalle associazioni datoriali e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative nel territorio nazionale.

Lavoro intermittente

Relativamente a questa casistica, le modifiche dovrebbero rendere più semplice e conveniente l'instaurazione di rapporti di lavoro intermittente. Infatti, è stata abolita sia la norma transitoria che il requisito dello stato di disoccupazione previsto per coloro che hanno sia meno di 25 anni che più di 45 anni.

Già con la circolare firmata il 2 febbraio 2005, il Ministero aveva fornito chiarimenti relativamente alle assunzioni a chiamata o contratti di lavoro intermittente. In sintesi, la circolare aveva già chiarito che:

- 1) i **destinatari** di tali contratti sono, oltre ai disoccupati con meno di 25 anni e a coloro con età superiore ai 45 anni espulsi dal processo produttivo, anche gli inoccupati e i soggetti che hanno beneficiato di incentivi all'esodo;
- 2) **nel contenuto del contratto**, se l'azienda ha più sedi, deve essere precisato e specificato in quale sede deve essere garantita la disponibilità;
- 3) **la comunicazione** di assunzione deve essere inviata ai Centri per l'impiego solo all'inizio ed alla fine del rapporto, a prescindere dalle chiamate che vengono effettuate. Tali termini valgono anche per le comunicazioni rivolte all'INAIL;
- 4) **più contratti** intermittenti possono essere stipulati dal lavoratore con diversi datori di lavoro. **È possibile anche che un lavoratore assunto con un contratto a tempo pieno con un datore di lavoro, possa anche essere destinatario di un contratto intermittente con un altro datore di lavoro;**
- 5) **l'orario di lavoro** è libero, **nel senso che ai lavoratori intermittenti non si applica il D.Lgs n. 66/2003:** quindi, il datore di lavoro può scegliere liberamente la collocazione temporale della prestazione lavorativa senza dover rispettare gli intervalli o i riposi intermedi e/o giornalieri;
- 6) **i trattamenti** quali malattia, infortunio, ecc. si applicano ai lavoratori con contratto intermittente solo quando gli stessi succedono durante l'effettuazione della prestazione lavorativa e, non anche, quando il lavoratore è in attesa di essere chiamato.

Lavoro accessorio

Il provvedimento in esame modifica ulteriormente ed in maniera importante la normativa sulle prestazioni accessorie ed occasionali. Vengono aumentati i casi in cui l'attività lavorativa meramente occasionale può essere prestata da persone che rischiano di essere escluse dagli ambiti lavorativi o che non vi sono ancora entrati oppure che vi stanno per uscirne. Dopo tali modifiche, anche l'impresa familiare potrà ricorrere a tale tipo di contratto, limitatamente ai settori del turismo, commercio e servizi, rivolgendosi a disoccupati casalinghe, studenti, pensionati, disabili, extracomunitari che hanno perso il proprio posto di lavoro. **Le modifiche comprendono anche la variazione del limite di reddito, il cui riferimento ai 5.000 euro dovrà intendersi inerente ad un unico committente, e non esisterà più nessuna restrizione temporale per l'esecuzione delle prestazioni.**

Apprendistato

Il provvedimento sulla competitività apporta modifiche anche alla normativa sull'apprendistato, ed esattamente nella parte in cui è previsto **che l'apprendista non possa essere inquadrato a più di due livelli inferiori a quello spettante ai lavoratori che svolgono, mansioni o funzioni che necessitano di qualificazioni corrispondenti a quelle al cui raggiungimento è finalizzato il contratto di apprendistato.** La novità riguarda la possibilità, lasciata ai contratti collettivi, di regolare in modo diverso l'inquadramento. **Il limite dei due livelli di differenza nell'assunzione degli apprendisti resta così operante solo nei casi in cui i contratti collettivi non stabiliscano niente in proposito.**

Altre modifiche

Sempre il provvedimento sulla competitività ha modificato le agevolazioni al reimpiego e le indennità di disoccupazione. Tali modifiche sono operative dal 17 marzo 2005, data di entrata in vigore del Decreto legge poi convertito con la legge 80. Vediamo quali sono queste ultime modifiche.

Disoccupazione - La durata di tale indennità ordinaria con requisiti normali è elevata, dal 1° aprile 2005 e sino al 31 dicembre 2006, a 7 mesi per coloro che hanno meno di 50 anni e a 10 mesi per coloro che hanno un'età pari o superiore a 50 anni. **L'entità dell'indennità passa dal 40 al 50%.** Da ricordare che la retribuzione non può essere inferiore a quella prevista dal CCNL e non può superare il tetto massimo previsto per gli interventi di CIG. Il 50% di entità è applicabile per i primi 6 mesi, dopo scende per i successivi 3 mesi al 40% e

successivamente si attesta sul 30%.

Assunzioni agevolate - Tra i soggetti che possono essere assunti con agevolazioni contributive vengono inseriti anche i lavoratori in CIGS, mobilità o disoccupazione speciale, individuati in gestioni di crisi occupazionali, inseriti in accordi raggiunti in sede governativa entro il 30 giugno 2005, che abbiano recepito le intese intervenute in sede istituzionale territoriale. I datori che li assumono o, in caso di somministrazione, li utilizzano, hanno diritto ad uno sgravio contributivo simile a quello per gli apprendisti: sino a 12 mesi per assunzione a termine e sino a 18 mesi per assunzione a tempo indeterminato. In questo caso il datore di lavoro ha anche diritto al 50% dell'indennità di mobilità - se corrisposta al lavoratore - per 12 mesi, elevati a 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni, ulteriormente aumentata a 36 mesi nelle zone ad alto tasso di disoccupazione. Nel caso di cessazione di attività, per i lavoratori in CIGS assunti a tempo indeterminato è applicabile la riduzione, per 3 anni, dei contributi (100% nel Sud e per le aziende artigiane), oltre al contributo del 50% dell'indennità di mobilità, se in godimento dall'INPS al dipendente, e - sino al 31 dicembre 2005 - senza i limiti di cui al comma 3, dell'art. 4 del DL n. 148/1993. **Al contrario, valgono tutti i limiti esistenti per le assunzioni agevolate.**

Ci auguriamo che questa breve e speriamo attenta disamina delle principali innovazioni introdotte dal Provvedimento emanato possa rendere più agevole un eventuale percorso assuntivo o, nello stesso tempo, sciogliere qualche dubbio in questa materia che, ormai, si modifica costantemente di norma in norma e, non sempre in meglio.

E' evidente e come di consueto, che questo Studio resta a completa disposizione della clientela tutta per tutti gli eventuali approfondimenti che si ritenessero utili.

Con i migliori saluti.

Centro Studi Cafasso